CONVERSIONE DECRETO FISCALE COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

Ritenendo fare cosa utile e gradita, vi informo che il 17 dicembre è stato approvato definitivamente il testo di conversione (Atto S.1638) del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (DL 124/2019). Il testo è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In questa circolare la prima parte delle novità.

Il Consiglio dei Ministri di martedì 15 ottobre 2019 ha approvato il Decreto legge124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il testo definitivo del decreto-legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019.

Il testo di conversione è stato approvato con la mozione di fiducia alla Camera il 5 dicembre 2019 e dal Senato il 17 dicembre 2019.

Accollo del debito d'imposta altrui e divieto di compensazione (art. 1)

I primi 23 articoli del decreto fiscale rientrano nel Capo I rubricato "Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fisali".

L'articolo 1 del decreto riguarda l'accollo di imposta altrui. Si ricorda che l'articolo 8 dello Statuto del contribuente consente l'accollo del debito d'imposta altrui, senza che ciò liberi il contribuente originario. L'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'assunzione dell'impegno dii pagare le imposte dovuto dall'iniziale debitore non significa "assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato)", tanto che l'Amministrazione non può esercitare nei confronti degli accollanti "i poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale".

L'articolo 1 in commento, che non è stato modificato in sede di conversione, vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato. Attenzione va al fatto che in deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell'accollo tributario sono irrogate entro l'ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).

In particolare, per prevenire comportamenti fraudolenti, è stato previsto che:

- Per il pagamento non si possa utilizzare nessuna compensazione da parte dell'accollante;
- I versamenti con compensazioni si considerano come non avvenuti, con le conseguenti sanzioni in capo ai soggetti coinvolti.
- Gli atti di recupero delle sanzioni, dell'imposta non versata e dei relativi interessi possono essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della presentazione della delega di pagamento. In particolare le sanzioni sono irrogate:
    - ✓ All'accollante nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante on violazione di leggi vigenti. In questo caso si applica la stazione pari al 30% del credito utilizzato; nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.
    - ✓ Anche all'accollato. Nei confronti di questo soggetto, oltre al recupero dell'imposta non versata e dei relativi interessi, è prevista una sanzione pari al 30% dell'imposta. Tale sanzione è dimezzata in caso di pagamento entro 90 giorni.

Con il futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per attuare il presente articolo.

<u>Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione (art. 2)</u>

L'articolo 2, confermato in sede di conversione del DL in legge, rientra nell'ambito delle attività di contrasto agli indebiti utilizzi di crediti da parte di soggetti titolari di partita IVA, destinatati dei provvedimenti

1. Di cessazione della partita IVA
2. Di esclusione dalla banca dati VIES necessaria per le operazioni intracomunitarie.

La norma prevede che in questi casi, venga esclusa:

CESSAZIONE PARTITA IVA	La facoltà di avvalersi a partire dalla data di notifica del provvedimento della compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento

	all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata.
ESCLUSIONE BANCA DATI VIES	La facoltà di avvalersi a partire dalla data di notifica del provvedimento della compensazione dei crediti IVA. L'esclusione opera finchè non vengono rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di queste restrizioni, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.

Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)

L'articolo 3 rafforza il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24 ed è stato modificato in sede di conversione.

In particolare, per i crediti maturati dal periodo d'imposta in corso al 2019 viene previsto che la compensazione del credito IVA, delle imposte suo redditi, addizionali, imposte sostitutive e IRAP, sia annuali sia relative a periodi inferiori all'anno pe rimporti superiori a 5.000 euro annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si segnala che nel primo anno di applicazione delle nuove disposizioni (il 2020) a differenza del 2019, i crediti d'imposta relativi al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, salvi i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, potranno essere utilizzati in compensazione solo dieci giorni dopo la presentazione della relativa dichiarazione e dunque a partire dal mese di maggio (e non quindi a partire dal 1° gennaio, come stabilito dalle norme vigenti).

Esteso inoltre l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche tramite F24 a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione e non solo ai soggetti titolari di partita IVA. Come indicato nel Dossier della Camera dei Deputati tale obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute o dei rimborsi / bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

E’ stata prevista una specifica disciplina sanzionatoria da applicare dalle deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020 nei casi in cui venga individuato il tentativo di compensare crediti non utilizzabili.

In particolare:

- qualora i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rilevino in tutto on parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega e la relativa sanzione. Il contribuente ha i successivi 30 giorni per fornire chiarimenti. L’iscrizione a ruolo non avviene se il contribuente paga entro i successivi 30 giorni altrimenti l’Agente della riscossione notificata la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
- Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell’attività di controllo di applica una sanzione
    - ✓ Pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro
    - ✓ Pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascuna delega non eseguita.

<u>Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera (art. 4)</u>

L’articolo 4 è stato interamente modificato nell’iter parlamentare e contiene misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute.

In particolare dispone:

1. L’obbligo per il committente che affida il compimento di un’opera o più opere o di uno più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute. Le ritenute sono trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati dell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. Per permettere al committente di riscontrare l’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, sono previsti espliciti obblighi di trasmissione dei dati via pec;

2. Stabilisce che il commitente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi matturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti sono a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate§;
3. Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non possono avvalersi della compensazione per estinguere le obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati nel corso del contratto, per il personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
4. Estende l'inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. La norma prevede, infine, che l'inversione contabile non si applica per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment, nonché alle agenzie per il lavoro.

In caso di inottemperanza agli obblighi, il committente è obbligato al pagamento di somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi e al tempestivo versamento dell'importo dovuto senza possibilità di compensazione.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano qualora le imprese comunichino al committente, allegando la relativa certificazione messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:

- In attività da almeno 3 anno, in regola con gli obblighi dichiarativi e che hanno eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,

per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Contrasto alle frodi in materia di accisa (art. 5)

L'articolo5, modificato in sede di conversione, riguarda i prodotti energetici impiegati come carburanti per autotrazione e come combustibili per riscaldamento che sono sottoposti ad accisa.

Il Decreto modifica il sistema EMCS introducendo il termine temporale di 24 ore, decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna, per la trasmissione della nota di ricevimento prevista per la chiusura del regime sospensivo relativo alla circolazione di prodotti soggetti ad accisa.

Inoltre, il decreto introduce alcune disposizioni in merito ai requisiti di affidabilità ed onorabilità che i soggetti, operanti nei vari passaggi della filiera distributiva dei prodotti carburanti in questione, devono possedere. Ciò in considerazione della particolare sensibilità fiscale legata a tale soggetto che può ricevere prodotti ad elevata tassazione sui quali non risulta ancora versata l'accisa al momento del loro ricevimento. I requisiti richiesti sono quelli necessari per il deposito fiscale.

L'articolo 5 inoltre ampliando le ipotesi in cui il gestore di un deposito fiscale privato di prodotti sottoposti ad accisa è tenuto ad ottenere la licenza fisale, riduce i limiti di capacità previsti per

- I depositi per uso privato, agricolo e industriale (da 25 a 10 metri cubi)
- I serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali (da 10 a 5 metri cubi).

Inoltre, sono aggiornate le modalità per la trasmissione degli avvisi previsti in caso di trasferimenti tra depositi commerciali di prodotti già assoggettati ad accisa, prevedendo che le suddette comunicazioni siano effettuate esclusivamente con modalità telematiche.

Previsto infine un intervento che rende obbligatoria la confisca del relativo profitto (ora solo facoltativa) e, con riferimento tanto al prezzo del reato quanto al profitto, introduce la possibilità della confisca "di valore" (o "per equivalente").

I commi da 4-bis a 4-sexies dell'articolo 5, introdotti in sede referente, istituiscono un contributo unificato sui container sbarcati e imbarcati nei porti dello Stato, il cui gettito è finalizzato a rafforzare la vigilanza dell'Agenzia delle dogane sulle merci tramite tecniche e strumenti a tecnologia innovativa e , in particolare, mediante acquisizione di strumenti ed apparecchiature ad alta tecnologia.

Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti (art. 6)

L'articolo 6 rafforza l'azione di prevenzione e contrasto delle frodi nel settore della vendita di alcuno carburanti. Innanzitutto, dal 1° gennaio 2020 è stata introdotta una soglia di capacità di stoccaggio (fissata in 3.000metri cubi), sia per i depositi fiscali che per i depositi dei destinatari registrati, per poter accedere alla deroga del versamento anticipato IVA.

Nei casi di deposito fisale utilizzato anche come deposito IVA, le cessioni di carburante intervenute durante la custodia in deposito siano effettuate con pagamento dell'IVA. Nel caso di deposito a utilizzo misto, inoltre, è escluso il pagamento anticipato dell'IVA al momento dell'estrazione dal deposito solo in presenza di due condizioni concomitanti: la riconosciuta affidabilità dell'operatore e la prestazione di idonea garanzia.

Viene inoltre impedito l'utilizzo della dichiarazione d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti.

Infine l'articolo agevola l'attività di controllo dell'Agenzia dogane e monopoli e della Guardia di Finanza prevedendo che la società, gli enti e i consorzi concessionari di autostrade e trafori mettano a disposizione le informazioni prelevate, in modo automatico, dai sistemi di controllo installati sulle tratte autostradali relative ai passaggi degli automezzi utilizzabili per movimentazione dei prodotti energetici.

Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti (art. 7)

Con l'articolo 7, sostanzialmente non modificato in sede parlamentare, si introducono norme per contrastare l'uso fraudolento di prodotti classificabili come oli lubrificanti, che vengono illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o come combustibile per riscaldamento.

Pertanto, viene previsto un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti lubrificanti nel territorio nazionale, prevedendo l'inserimento nel TUA di un apposito articolo 7-bis. Esso stabilisce che i prodotti lubrificanti individuati dalla norma hanno l'obbligo di circolare nel territorio nazionale, nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e per ciascun trasferimento dei medesimi, con la scorta di un "Codice amministrativo di riscontro" , emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, da annotare sulla documentazione di trasporto.

Il codice è richiesto telematicamente all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti all'introduzione dei prodotti nel territorio nazione e comunque almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa.

Nella richiesta devono essere riportate determinate informazioni.

Attraverso una specifica integrazione dell'articolo 40 del TUA si stabilisce che, sia nei casi in cui i prodotti lubrificanti in transito non siano stati presentati, come previsto, all'Ufficio delle dogane di uscita, sia qualora i dati inseriti ai fini del rilascio del codice amministrativo di riscontro da parte dell'Agenzia dogane e monopoli risultino non veritieri, viene a configurarsi, salvo che venga fornita prova contraria, il tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento dell'accisa.

Il decreto prevede inoltre che i dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti sono resi accessibili alla Guardia di Finanza per i controlli.

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale (art. 8)

L'articolo 8, non modificato in sede di conversione, riguarda l'accisa sul gasolio commerciale. In particolare, il gasolio utilizzato da alcune categorie di soggetti esercenti talune attività di trasporto merci e passeggeri è sottoposto ad accisa con aliquota agevolata.

I principi fruitori dell'agevolazione sul gasolio commerciale usato come carburante sono gli esercenti l'attività di autotrasporto di persone e di merci effettuata con autoveicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, di classe euro 3 o superiore. Alle previste scadenze trimestrali, l'agevolazione è riconosciuta per l'intero quantitativo di gasolio consumato da ciascun autoveicolo, a condizione che l'esercente comprovi il regolare acquisto del carburante tramite le fatture contenenti anche gli estremi della targa del mezzo rifornito.

In particolare, l'articolo 8 prevede che dal 1° gennaio 2020 per ciascuno dei trimestri, il rimborso sia riconosciuto, entro il limite quantitativo do un litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.

Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati (art. 9)

Per glia acquisti intracomunitari di veicoli, è previsto l'obbligo per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni di trasmettere, preventivamente rispetto all'immatricolazione, i dati identificativi della transazione e del veicolo al Dipartimento per i trasporti terresti. Con decreto 26 marzo 2018 è stato introdotto, anche per i soggetti privati, un obbligo di comunicazione al Dipartimento per i trasporti dei dati riepilogativi dell'operazione di acquisto, a qualsiasi titolo effettuata, di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea; inoltre lo stesso decreto ha specificato l'obbligo di versamento dell'IVA mediante F24 Elide.

L’articolo 9, modificato in sede di conversione, introduce l’obbligo di preventiva verifica dell’Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’iva con F24 ELIDE equiparando così le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita Iva a quelle effettuate da soggetti consumatori finali.

Estensione del sistema INFOIL (art. 10)

L’articolo 10, non modificato in sede di conversione, prevede che gli esercenti depositi fiscali di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi, si devono dotare entro il 30 giugno 2020 di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. sistema INFOIL).

Le modalità e i tempi saranno determinati dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ravvedimento operoso (art. 10-bis)

L’articolo 10-bis, introdotto in sede referente, amplia l’ambito operativo del c.d. ravvedimento operoso, estendendolo a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali. In precedenza, alcune riduzioni delle sanzioni (1/7, 1/6, 1/5) erano riservate ai tributi amministrativi dall’Agenzia delle entrate, ai tributi doganali e alle accise.

Introduzione DAS Documento Amministrativo Semplificato telematico (art. 11)

L’articolo 11 del decreto in commento, non modificato durante l’iter parlamentare, introduce, entro il 30 giugno 2020, l’obbligo di utilizzo del sistema telematico dell’Agenzia per l’emissione del DAS (Documento Amministrativo Semplificato) per gli esercenti i depositi, sia gestiti in regime sospensivo sia ad imposta assolta, che spediscono il gasolio per uso carburazione e la benzina nell’intera filiera logistica nazionale.

In tal modo, si rende:

- Possibile la tenuta in forma dematerializzata nelle contabilità degli operatori del settore
- Più difficoltosa la falsificazione di tali documenti.

Una determina del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha il compito di fissare i tempi e le modalità per introdurre l’obbligo.

Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e gas naturale (art. 12)

In generale, l'accisa sul gas naturale è accertata tramite dichiarazioni di consumo annuali rese dai soggetti obbligati che procedono alla fatturazione ai clienti finali, nelle quali sono tra l'altro indicati i quantitativi fatturati e la relativa liquidazione dell'imposta.

L'articolo 12 non modificato in sede di conversione, per contrastare i fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, prevede che entro il 27 dicembre con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dei monopoli, siano fissati:

- Tempi e modalità per la presentazione telematica dei dati del prodotto trasportato da ciascun soggetto per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica;
- Tempi e modalità con i quali i soggetti obbligati trasmettono i dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.

Trust (art. 13)

L'articolo 13, che non ha subito modifiche lungo l'iter parlamentare, prevede che i redditi corrisposti a residenti italiani da trust stabiliti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono considerati redditi di capitale a fini IRPEF anche nel caso in cui coloro che li abbiano percepiti non risultino fra i soggetti beneficiari identificati dall'atto costitutivo del trust. In particolare, qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito è incluso nella determinazione del reddito.

Inoltre, viene estesa al Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie la possibilità di accedere alle informazioni afferenti alla "titolarità effettiva" di persone giuridiche e trust, che tali soggetti hanno l'obbligo di comunicare al "Registro delle imprese", presso cui sono detenute in apposite sezioni speciali.

Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine (art. 13-bis)

L'articolo 13-bis, introdotto in sede di conversione in legge, introduce nuovi criteri er gli investimenti destinati ai piani di risparmio a lungo termine – PIR costituiti a decorrenza dal 1° gennaio 2020 e dispone la non applicabilità agli enti di previdenza obbligatoria e complementare

delle disposizioni relative all'unicità del PIR. Resta ferma la normativa introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli investimenti in PIR costituiti nel 2019.

Per i PIR costituiti a decorre dal 1° gennaio 2020 i nuovi criteri per gli intestimenti qualificati sono i seguenti:

- Almeno il 70% delle risorse complessive in strumenti finanziari di imprese radicate in Italia di cui:
  - ✓ Almeno il 25% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
  - ✓ Almeno il 5% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB o FTSE MID Cap di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati (art. 13-ter)

L'articolo 13-ter, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, estende le maggiori agevolazioni disposte dal cd. Decreto crescita per i lavoratori impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 purché risultino beneficiari del regime per i lavoratori impatriati.

Viene inoltre istituito il Fondo Controesodo, con dotazione di 3 milioni a decorrete dal 2020, in favore dei lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019.

Utilizzo dei files della fatture elettroniche (art. 14)

L'articolo 14 del decreto fiscale prevede che i files delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:

- Dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- Dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

La Guardia di Finanzia e l'Agenzia delle Entrate devono pertanto adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e della libertà degli interessati attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, sentito il Garante per la privacy.

Prevista infine una specifica norma per la fattura elettronica degli organismi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI).

Fatturazione elettronica e sistema Tessera Sanitaria (art. 15)

L'articolo 15, non modificato dal Parlamento, estende anche per l'anno 2020 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata che prevede il loro esonero dalla fatturazione elettronica. Inoltre, anche ai soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni effettuate nei confronti delle persone fisiche vale anche per l'anno d'imposta 2020.

Inoltre, dal 1° luglio 2020, viene tramutato in obbligo l'attuale facoltà data ai soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS di poter assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini Iva mediante l'invio dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgo cordiali saluti.

Dott. Pier Luigi Giambene